

TRIBUNALE DI FERMO
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

NOTA INTEGRATIVA ALLA
RELAZIONE TECNICA D'UFFICIO

Esecuzione Immobiliare
N° 193/2015 R.G.E.

Promossa da



Contro



TRIBUNALE DI FERMO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Esecuzione Immobiliare n°195/2015 promossa da

[REDACTED]

Contro

[REDACTED]

OGGETTO: Integrazione alla relazione tecnica del CTU

Il Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Milena Palmisano in data 21/05/2024 chiede all'Esperto la verifica e l'accertamento dei seguenti quesiti:

- 1-Stante i suddetti rilievi dell'Esperto, si profila sul punto la necessità di approfondimenti atteso che in base all'estratto di mappa relativo all'immobile riportato al catasto al foglio 24 con la particella 764, detta area sembra consentire l'accesso alla via pubblica ai beni oggetto di vendita;**
- 2- In considerazione dell'intervenuta integrazione dell'elencazione dei titoli edilizi riferiti agli immobili staggiti, si prospetta l'opportunità del deposito in atti di copia della Licenza per esecuzione edili n.4101 prot. n.3093 rilasciata dal Comune di Porto Sant'Elpidio in data 14.06.1976 e di copia integrale della DIA del 03.11.2009 prot. n. 0035371.**

1- Dalla ricerca storica effettuata presso gli archivi dell'Ufficio del Territorio di Ascoli Piceno è emerso che quando sono stati creati i subalterni da 1 a 10 della particella 1003, con pratica catastale del 11/12/1979, è stata riportata come utilità



comune la particella 764 per tutti i subalterni. (In allegato il Foglio del Nuovo catasto Edilizio Urbano riferito alla costituzione dei sub da 1 a 10 della particella 1003 del Comune di Porto Sant'Elpidio).

Ma quando, successivamente, sono stati **creati i sabalterni da 11 a 21**, sempre della particella 1003, con pratica catastale del **13/05/1983**, **non viene menzionata la particella 764 come utilità comune.**

Purtroppo non è possibile stabilire perché nella pratica catastale del 13/05/1983 non è stata inserita tale particella come utilità comune.

2 – Si allega copia della licenza Edilizia n.4101 del 14/06/1976 e copia integrale della DIA prot.35371 del 03/11/2009.

Tanto dovevasi ad evasione dell'incarico ricevuto.

Fermo lì 27/09/2024

